



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato alla delibera n. 429/15/CONS

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A CINQUE POSTI DI IMPIEGATO CON PROFILO DI SISTEMISTA INFORMATICO DA ASSUMERE CON QUALIFICA DI OPERATIVO – LIVELLO INIZIALE - IN PROVA

Articolo 1 (Posti a concorso)

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione in prova di cinque impiegati con profilo di sistemista informatico da inquadrare nel ruolo della carriera operativa al livello iniziale della scala stipendiale, per lo svolgimento di mansioni operative relative alla progettazione, implementazione ed amministrazione di sistemi informatici ed infrastrutture IT.
2. Una quota pari al 50% dei posti messi a concorso, da arrotondare all'unità superiore se il risultato è pari o superiore alla metà dell'unità e, pertanto, pari a tre posti, è riservata al personale dell'Autorità con contratto a tempo determinato, in comando o fuori ruolo o provvedimenti analoghi, in servizio alla data di pubblicazione del presente bando che risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e assunzione nei ruoli dell'Autorità.

Articolo 2 (Requisiti per l'ammissione)

1. Possono partecipare al concorso indetto all'articolo 1 coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174;
 - b) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) godimento dei diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);

d) diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. Il diploma estero è considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere necessariamente corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l'indicazione della scala di valutazione utilizzata per l'attribuzione del voto. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande;

e) aver maturato, successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera d), un'esperienza lavorativa qualificata di almeno sei anni con funzioni di sistemista informatico, di cui almeno tre anni come dipendente di una pubblica amministrazione, relativamente allo svolgimento di attività di progettazione, implementazione ovvero amministrazione di sistemi informatici ed infrastrutture IT, nonché analisi e programmazione di soluzioni applicative ad alta affidabilità nell'ambito di sistemi informatici di amministrazioni ed enti pubblici, documentata da regolare contratto di lavoro, dichiarazioni sostitutive o attestazioni dei datori di lavoro.

2. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata post diploma nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi possono essere cumulati. Tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si tiene conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Non possono accedere all'impiego coloro che:
 - a) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati conseguenti a comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare;
 - b) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - c) siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti.
5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione. Con provvedimento motivato, si può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo ovvero che abbiano presentato domande irricevibili ai sensi dell'articolo 3 o comunque incomplete.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 3 (Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, a pena di irricevibilità, in carta semplice con carattere stampatello secondo lo schema del modulo **allegato n. 1** al presente bando.
2. Nella domanda di ammissione, che deve essere sottoscritta dal candidato a pena di irricevibilità, devono essere dettagliatamente descritti tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei requisiti e dei titoli di cui agli articoli 2 e 7, e deve essere indicata la sede di Napoli o di Roma a titolo di preferenza ai fini dell'eventuale assegnazione.
3. È irricevibile la domanda di ammissione alla quale non sia allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità o dalla quale non risulti possibile verificare il possesso di tutti i requisiti prescritti e l'esatta definizione dei titoli valutabili.
4. La domanda di ammissione può essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli, indicando sulla busta la sigla “**sistemista IT**”; ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie speciale – Concorsi ed esami). Ai fini della data di spedizione fa fede il timbro postale. Il termine di scadenza per la trasmissione, ove cada in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
5. È, altresì, irricevibile la domanda di ammissione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate al comma 4 e quella tardivamente inviata, quale che ne sia la causa, anche non imputabile al candidato.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Autorità procede ai controlli previsti dall'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
7. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione della modifica del recapito indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare, tra



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'altro:

- a. il nome e il cognome;
 - b. il luogo e la data di nascita;
 - c. la residenza;
 - d. il recapito al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso e un recapito telefonico;
 - e. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - f. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g. se abbia riportato condanne penali, indicando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);
 - h. se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando gli estremi del procedimento ed il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);
 - i. di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque, con mezzi fraudolenti, specificando i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d'impiego;
 - j. le esperienze qualificate e documentate, utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. e), e per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 7, specificando:
 - la natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento nonché la posizione ricoperta (impiego pubblico o privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento, ecc.);
 - la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli enti o imprese presso i quali l'attività è stata svolta;
 - la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine (giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attività;
 - k. la lingua straniera scelta, fra inglese e francese, per la prova orale;
 - l. eventuali titoli di precedenza o preferenza ai fini della riserva stabilita da specifiche disposizioni di legge.
9. Nella domanda di ammissione al concorso, il candidato deve indicare, altresì, i titoli, professionali o di formazione, attinenti all'attività da svolgere, ai fini della valutazione di cui all'articolo 7. L'indicazione dei titoli deve essere circostanziata con gli elementi idonei a consentire l'esatta individuazione dell'ente o istituto, pubblico o privato, nazionale o estero, che ha rilasciato il titolo, nonché l'attribuzione di un punteggio o di una valutazione di merito.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. Alla domanda di ammissione devono essere allegati, a pena di irricevibilità, il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa e la fotocopia integrale di un documento di identità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
11. Dalla domanda di ammissione deve risultare l'autorizzazione in modo espresso agli enti privati o alle persone fisiche - eventualmente citati nella domanda in qualità di datori di lavoro - a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta volta ad accertare se le dichiarazioni di cui al precedente comma 8, lett. j), sono veritiere.

Articolo 4 (Commissione di concorso)

1. Per lo svolgimento del concorso è nominata dal Consiglio una Commissione composta da:
 - a) un Presidente, scelto tra dirigenti di primo livello di autorità amministrative indipendenti ovvero tra dirigenti di prima fascia di amministrazioni pubbliche, professori universitari o magistrati amministrativi o contabili, anche in quiescenza;
 - b) due componenti, di cui uno scelto tra i dirigenti dell'Autorità ed un altro esterno scelto tra dirigenti di autorità amministrative indipendenti o di amministrazioni pubbliche ovvero tra professionisti con competenze in materia di progettazione, implementazione ed amministrazione di sistemi informatici ed infrastrutture IT;
 - c) un segretario scelto tra i funzionari dell'Autorità.

Articolo 5 (Comunicazioni ai candidati e diario degli esami)

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – “Concorsi ed esami” del 30 ottobre 2015 nonché sul sito internet dell'Autorità è data notizia del luogo e del calendario degli esami
2. A partire dalla data di cui al comma 1, sul sito internet dell'Autorità sono disponibili - in corrispondenza di un codice identificativo formato, per ciascun candidato, dalla data e dal comune e stato di nascita – le notizie relative a:
 - a) incompletezza o irregolarità della domanda o carenza dei requisiti di ammissione;
 - b) esito della selezione preliminare di cui all'articolo 6, comma 5, ove svolta, nonché della valutazione dei titoli;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) luogo, data ed ora in cui i candidati ammessi devono presentarsi per sostenere la prova scritta.
3. Qualora non sia possibile fissare il calendario degli esami, nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 è data notizia del rinvio della relativa comunicazione ad altra data.
4. In occasione dell'espletamento della prova scritta, la Commissione comunica ai candidati presenti il luogo, la data e l'ora della prova orale, nonché il momento a partire dal quale i risultati della correzione degli elaborati sono disponibili sul sito internet dell'Autorità, con le medesime modalità di cui al comma 2.

Articolo 6 (Prove di esame, criteri di attribuzione dei punteggi)

1. Il concorso è articolato in un'eventuale prova preselettiva, nella valutazione dei titoli, in una prova scritta e in una prova orale.
2. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è di **300** punti ripartiti in **100** punti per i titoli; **100** punti per la prova scritta e **100** punti per la prova orale. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame ed è effettuata dalla Commissione previa determinazione dei criteri di valutazione e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal bando. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengano almeno **60** punti nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno **60** punti nella prova scritta.
3. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito almeno **210** punti.
4. La prova scritta e quella orale vertono sulle materie riportate all'articolo 8. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta dal candidato tra inglese e francese, come indicata nella domanda di concorso.

In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso l'Autorità, su proposta della Commissione esaminatrice, può stabilire che le prove d'esame siano precedute da una prova preselettiva, effettuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, ed utilizzando criteri di svolgimento preventivamente stabiliti e comunicati ai candidati prima dell'inizio della prova. La prova preselettiva precede la valutazione dei titoli. La prova è intesa ad accertare il possesso di idonea e specifica preparazione professionale in relazione alle mansioni previste per la qualifica di operativo con profilo di sistemista informatico. Sulla base dei risultati della prova preselettiva, per la quale è previsto un punteggio massimo di 100 punti, è formato un elenco dei candidati ammessi alla fase successiva. Sono ammessi i candidati che riportano una votazione di almeno 60 punti. Tra i candidati che hanno conseguito un votazione di almeno 60 punti, sono ammessi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

coloro che sono collocati entro il quarantesimo posto, nonché i candidati eventualmente classificati *ex aequo* al quarantesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non viene preso in considerazione al fine della formazione della graduatoria di merito. L'elenco di coloro che hanno superato la prova preselettiva è pubblicato sul sito internet dell'Autorità secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.

Articolo 7 (Valutazione dei titoli)

1. La Commissione di concorso determina preliminarmente, per ciascuna delle categorie di titoli indicate ai commi 2, 3 e 4, i criteri per l'attribuzione del relativo punteggio. Ai titoli può essere complessivamente attribuito un punteggio massimo non superiore a 100 punti.
2. Può essere attribuito fino a un massimo di 60 punti per le esperienze lavorative qualificate presso pubbliche amministrazioni, elevabile fino ad un massimo di 75 punti per esperienze lavorative qualificate presso autorità amministrative indipendenti.
3. Può essere attribuito fino a un massimo di 15 punti per le esperienze lavorative qualificate presso datori di lavoro privati.
4. Può essere attribuito fino a un massimo di 10 punti complessivi per la laurea in ingegneria informatica, scienze dell'informazione o equipollenti, per le certificazioni IT possedute alla data di presentazione della domanda di ammissione e per i corsi di formazione e aggiornamento svolti nelle materie riguardanti il profilo professionale di sistemista informatico.
5. Le esperienze lavorative di cui ai commi 2 e 3, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono qualificate se svolte, tra l'altro, nell'amministrazione ovvero nella conduzione di: sistemi con tecnologia blade in ambiente Microsoft Windows Server; apparati di rete LAN e di sicurezza; sistemi di protocollazione; sistemi di posta elettronica su piattaforma Microsoft Exchange Server; sistemi di gestione documentale su piattaforma Microsoft Sharepoint. Le esperienze lavorative devono essere documentate da regolare contratto di lavoro o da dichiarazioni sostitutive ovvero da attestazioni rilasciate dai datori di lavoro, in modo che ne risultino certificati il regolare svolgimento, la durata e la qualifica professionale.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono valutate anche le esperienze richieste come requisiti per l'ammissione al concorso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 8 (Svolgimento delle prove di esame)

1. La prova scritta consiste nella produzione di un elaborato concernente la progettazione e l'implementazione di un sistema informativo web-based a supporto delle esigenze di una pubblica amministrazione. I candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60/100 sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale consiste in un colloquio volto a verificare, oltre alle attitudini dei candidati rispetto alle mansioni messe a concorso, il possesso della conoscenza delle seguenti materie:
 - a) sistemi operativi (proprietary e open source) ed applicazioni;
 - b) reti di calcolatori;
 - c) sicurezza informatica;
 - d) disciplina del rapporto di pubblico impiego anche con specifico riferimento al personale delle autorità amministrative indipendenti.
3. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Articolo 9 (Graduatoria finale)

1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di concorso redige la graduatoria di merito con l'indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti conseguiti in esito alla valutazione dei titoli, alla prova scritta e a quella orale.
2. L'Autorità approva la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di precedenza o preferenza stabiliti da disposizioni di legge.
3. Qualora due o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, si fa riserva di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
5. Entro il primo anno di validità della graduatoria finale, le Autorità firmatarie della Convenzione quadro, sottoscritta in data 9 marzo 2015, in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità amministrative indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.l. n. 90/2014, che non hanno aderito alla presente procedura concorsuale hanno l'obbligo di utilizzare la graduatoria stessa, nei limiti della disponibilità di candidati idonei non vincitori, qualora abbiano necessità di assumere personale avente la medesima specifica professionalità richiesta nell'ambito della procedura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espletata. Dopo il primo anno e fino alla cessazione della validità della suddetta graduatoria, le Autorità che non hanno aderito alla procedura concorsuale possono comunque procedere all'assunzione dei candidati idonei non vincitori nei termini previsti dalla sopra richiamata convenzione.

6. La graduatoria finale è resa disponibile sui siti internet delle Autorità firmatarie della Convenzione quadro di cui al comma 5.
7. Dell'approvazione della graduatoria e della sua disponibilità è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – “Concorsi ed esami”. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – “Concorsi ed esami” e sui siti internet delle Autorità firmatarie della Convenzione quadro di cui al comma 5, nonché le comunicazioni fornite ai candidati nel corso delle prove o, eventualmente, con mezzi postali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, nonché – per i candidati ammessi – di convocazione alle prove.

Articolo 10 (Titoli di preferenza e precedenza)

1. I candidati che intendono far valere titoli di preferenza e precedenza, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono dichiararlo nella domanda di ammissione.

Articolo 11 (Inquadramento e retribuzione)

1. I candidati dichiarati vincitori secondo l'ordine di graduatoria, e nel rispetto della riserva dei posti, sono assunti con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di operativo -livello economico iniziale – in prova.
2. Il personale già in servizio presso l'Autorità, che ha partecipato al concorso risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.
3. La destinazione alla sede di lavoro avrà luogo tenuto conto delle esigenze organizzative e delle indicazioni di preferenza espressa del candidato, in ragione dell'ordine di graduatoria.

Articolo 12 (Documenti di rito)

1. Ai candidati nominati vincitori sarà richiesto di produrre i documenti ovvero le dichiarazioni redatte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 13 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura concorsuale. Tale trattamento avverrà, a cura delle persone preposte al relativo procedimento e dei componenti della Commissione di concorso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, essendo preclusa, in caso di mancata indicazione, la loro valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.